

ESENTE



N° 8209/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

CM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI DI PAOLA

- Consigliere -

LICENZIAMENTI
LEGGE 92/2012

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 06/02/2018 - CC

R.G.N. 1393/2017

Donato
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1393-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

Donato

- ricorrenei -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (omissis) , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 438/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che con sentenza dell'8 novembre 2016, la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e rigettava la domanda proposta da (omissis) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. (omissis), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato per aver abusivamente fruito del permesso ex lege n. 104/1992 e negato insistentemente l'abuso medesimo;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, a prescindere dall'assoluzione ottenuta dalla lavoratrice in relazione all'imputazione sollevata in sede penale, sussistente l'addebitato abuso del diritto, non scalfita la gravità del medesimo dall'apprezzamento della pregressa condotta lavorativa e dal contingente precario stato psichico, e, pertanto, proporzionata l'irrogata massima sanzione;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la (omissis), affidando l'impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la ASL;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata



CONSIDERATO

- che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, imputa alla Corte territoriale di aver reso la propria pronunzia solo apparentemente in conformità con l'orientamento espresso da questa Corte in tema di abuso dei permessi ex lege n. 104/1992 e richiamato a fondamento della pronunzia medesima, sostanzialmente incorrendo in un assoluto difetto di motivazione;
- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale un superficiale esame della documentazione prodotta in atti;
- che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dal momento che il principio espresso da questa Corte con le decisioni richiamate nella motivazione dell'impugnata sentenza ha portata generale e non presuppone la reiterazione della condotta integrante l'abuso del diritto, risultando, pertanto, idoneo a sorreggere il percorso logico-valutativo intrapreso dalla Corte territoriale e condotto, secondo quanto emerge dalla motivazione espressa, tenendo ampiamente conto della documentazione invocata a sostegno della propria prospettazione dalla ricorrente e addivenendo, in puntuale contrappunto con le risultanze della medesima, a sancirne l'irrelevanza sotto il profilo della loro incidenza limitativa della gravità della condotta, correttamente apprezzata in conformità ai criteri indicati da questa Corte, senza che possa ravvisarsi alcun vizio logico e giuridico nella prevalenza accordata all'elemento soggettivo della condotta medesima e nella qualificazione al medesimo attribuita in termini di "perdurante



ipotesi di dolo", profili che, rimessi al libero apprezzamento del giudice del merito, non risultano del resto qui neppure fatti oggetto di censura;

- che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Il Presidente

Helena Irene

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 4 APR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima